VERSIONE DEFINITIVA

Criteri e procedure per la realizzazione di affidamenti familiari di minori a famiglie, persone singole e famiglia comunita' e per il sostegno alle adozioni difficili

Recepimento indicazioni della D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare si colloca tra le attività rivolte ai minori espletate dal Servizio Socio-Assistenziale in collaborazione con il Servizio di Psicologia dell'A.S.L. 7.
In particolare l'affidamento familiare può essere definito un intervento di "affiancamento" al nucleo familiare di origine.
L'affidamento è quindi volto a garantire ai minori, i cui genitori siano temporaneamente non in grado di assolvere in maniera adeguata al ruolo genitoriale, una appropriata sistemazione presso nuclei familiari, persone singole, famiglia comunità.
L'affidamento deve essere attuato solo dopo un'attenta valutazione della situazione ed a seguito di una diagnosi di "recuperabilità" della famiglia di origine.
L'affidamento familiare può essere attivato a favore di un minore che vive in una situazione familiare difficile per:

- gravi carenze educative dei genitori
- situazioni familiari problematiche
- assenza temporanea per malattia o carcerazione di entrambi o di un solo genitore
- morte di entrambi o di un solo genitore, fatto salvo quanto previsto all'art.11 della Legge 149/01

L'affidatario avrà l'obbligo di assicurare al minore accoglienza e accudimento, di mantenere e agevolare i rapporti con la famiglia di origine in vista di un reinserimento e di attuare tutti i possibili sostegni alla crescita e all'evoluzione del minore.

L'affidamento può essere, come disposto dall'art. 4 della L. 149/01:

- **consensuale** quando si realizza su proposta dei servizi territoriali con il consenso della famiglia di origine e la ratifica del Giudice Tutelare
- **non consensuale** quando è disposto in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

Ogni situazione presenta problemi ed esigenze distinte, pertanto le risposte che i Servizi possono dare sono diverse ed il progetto di affidamento può essere:

- **residenziale** quando il minore vive con la famiglia affidataria
- **diurno** quando consiste in un'accoglienza presso la famiglia affidataria solo nell'arco della giornata

Sostegno economico - Il C.I.S.A. riconoscendo l'importanza della funzione sociale espletata dagli affidatari prevede l'erogazione di un contributo spese fisso mensile, indipendentemente dal reddito presente, al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di rimuovere eventuali impedimenti economici di ostacolo a famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi.

A tal fine si assumono i seguenti criteri:

- Per la determinazione del contributo minimo si assume come riferimento l'importo mensile del trattamento pensionistico minimo dell'INPS;

- Per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 aventi diritto all'Indennità o all'Assegno di Accompagnamento, il contributo mensile sarà maggiorato del 100% e le suindicate provvidenze, previste dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. 1, attribuite integralmente agli affidatari;

- Il contributo minimo previsto sarà aumentato del 30% quando ricorrano situazioni particolarmente complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che determinano spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. L'attribuzione dell'aumento del contributo deve avvenire in sede di formulazione del progetto;

- Il contributo minimo previsto è garantito fino al compimento del ventunesimo anno d'età per gli affidamenti iniziati in età minorile e per i quali si renda necessaria la prosecuzione.

- Il contributo minimo previsto può essere maggiorato fino a un massimo del 100%, su richiesta motivata degli operatori, per gli affidamenti di adolescenti e gli affidamenti a famiglia comunità

- per gli affidamenti diurni che non prevedono il pasto il contributo è corrisposto nella misura del 50% della quota minima stabilita per l'affidamento residenziale;

- per gli affidamenti diurni che prevedono il pasto il contributo è corrisposto nella misura del 70% della quota minima stabilita per l'affidamento residenziale.

- per quanto riguarda l'affidamento a parenti entro il quarto grado si stabilisce che il contributo minimo previsto sia garantito, su richiesta degli operatori, solo alle situazioni in cui sia comprovato uno stato di necessità pregiudizievole per il minore.

Sostegno economico nelle adozioni di minori superiori ai dodici anni e/o portatori di handicap –

- Nel caso di minori in affidamento familiare a rischio giuridico e/o con handicap accertato dalla commissione medica dell'ASL, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, agli affidatari verrà erogato, indipendentemente dal reddito, il contributo minimo previsto per gli affidamenti residenziali ordinari. Tale contributo verrà erogato fino alla sentenza definitiva di adozione del minore;

- L'erogazione del contributo minimo è previsto, in attuazione dell'art. 6, comma 8, della legge n. 149/2001, per le famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni o con handicap accertato, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, anche in presenza di una sentenza definitiva di adozione. Tali contributi non potranno essere maggiorati se non in casi particolarmente gravi;

La quota di contributo prevista viene erogata complessivamente dal Consorzio nelle more dell'emanazione di in provvedimento regionale per la definizione dei L.E.A. che determini la partecipazione economica dell'ASL per le situazioni di competenza.

Nelle situazioni in cui la famiglia di origine presenti condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio territoriale competente, valutatane l'opportunità, concorda con la famiglia l'entità del contributo. Al fine della contribuzione la modalità che si prevede è di versamento direttamente all'Ente.

Il C.I.S.A., inoltre, provvede alla copertura assicurativa per garantire dagli incidenti e dai danni che sopravvengano ai minori affidati o che gli stessi provochino.

Le fasi di realizzazione dell'affidamento familiare

Per **la formalizzazione** di ciascun affidamento familiare si recepisce la modulistica elaborata dal gruppo di lavoro interdistrettuale (Impegno dell'affidatario, Impegno dell'affidante, Scheda di presentazione del minore da affidare) che dovrà essere accompagnata dall'eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e dal Progetto di affido. Si prevede, inoltre, l'utilizzo di una Scheda conoscitiva della famiglia affidataria.

In particolare, il **Progetto di Affido** dovrà contenere:

- la previsione della durata dell'affido;
- le modalità di mantenimento del rapporto tra minore e famiglia d'origine;
- i rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine;
- gli impegni definiti dai servizi per la famiglia affidataria e per la famiglia d'origine;
- le modalità di sostegno previste a favore delle due famiglie;
- le modalità di verifica del progetto stesso;
- le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella propria famiglia;
- l'entità del contributo mensile da erogare agli affidatari;
- l'eventuale partecipazione economica della famiglia di origine.

Équipe affidamenti.

L'équipe affidamenti è composta da due assistenti sociali, da uno psicologo individuato dall'A.S.L. 7., da un educatore del Servizio di educativa territoriale.
Le attività che fanno capo all'équipe sono:

1. Attività di sensibilizzazione alla popolazione finalizzata ad incentivare la disponibilità delle famiglie
2. Conoscenza delle famiglie che danno la loro disponibilità all'affidamento familiare
3. Abbinamento minore famiglia affidataria
4. Sostegno alla famiglia affidataria
5. Gruppi di sostegno con famiglie affidatarie
6. Partecipazione al gruppo di lavoro interdistrettuale.

Alcune specificazioni in merito a:

- **Conoscenza della famiglia affidataria**
 La disponibilità all'affidamento familiare viene data al Servizio Sociale.
 Gli operatori dell'équipe affidamenti si occupano di conoscere le famiglie aspiranti all'affidamento familiare. L'obiettivo della conoscenza è evidenziare le caratteristiche della famiglia, coppia, singolo, le risorse ed i vincoli affettivi ed emotivi al fine di realizzare un abbinamento funzionale.
 Le famiglie conosciute entreranno a far parte di una "banca dati" di famiglie affidatarie interdistrettuale.

- **Abbinamento minore famiglia affidataria**

 In questa fase gli operatori sono impegnati a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche e le disponibilità delle famiglie affidatarie presenti nella "banca dati" ed i bisogni e le esigenze del minore e della sua famiglia.
 Gli operatori che seguono la famiglia di origine del minore, quando reputano necessario proporre un affidamento familiare, oppure in seguito a provvedimento

dell'Autorità giudiziaria, faranno pervenire all'équipe affidamenti una segnalazione scritta sulla situazione.
Successivamente l'équipe affidi e gli operatori territoriali proponenti, si incontreranno per definire l'abbinamento e condividere il progetto proposto.
La famiglia individuata verrà quindi presentata agli operatori di territorio , i quali a loro volta presenteranno le caratteristiche e i bisogni del minore da affidare.

- **Conduzione dell'affidamento**

La conduzione riguarda due diversi nuclei:
- la famiglia di origine del minore
- la famiglia affidataria che ha accolto il minore

La prima rimarrà in carico agli operatori territoriali che dovranno aiutarla a superare le difficoltà che hanno indotto l'allontanamento del figlio.
La seconda sarà presa in carico dagli operatori che si sono occupati della conoscenza, con l'obiettivo di aiutare la famiglia a trovare la sintonia relazionale con il minore e a supportarlo in questo percorso.
Gli operatori di territorio e l'èquipe affidamenti si incontreranno periodicamente per valutare l'andamento del progetto e deciderne eventuali modifiche.

- **Gruppi di sostegno con famiglie affidatarie**

Le finalità legate alla realizzazione di questa iniziativa sono:
- affrontare le difficoltà educative e affettive che quotidianamente le famiglie affidatarie incontrano con i minori accolti;
- sostegno reciproco e punto di riferimento per chi si avvicina per la prima volta alla realtà dell'affido;
- uno spazio di confronto e di scambio tra chi intende offrire la propria disponibilità all'affidamento e le famiglie che già stanno vivendo questa esperienza.

La responsabile di Area Territoriale
Sig.ra Rosella NERIS